

a cura di Daniele Fogli *
daniele.fogli@euroact.net

Linee guida in campo funerario

Nella fase di impasse in cui si trova la modifica della normativa per il settore funerario ad opera del legislatore nazionale (sia attraverso uno specifico disegno di legge, sia con l'aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria nazionale), interviene un primo organico pronunciamento da parte di una Regione, il Piemonte, essenzialmente incentrato sulla riduzione delle incombenze dirette delle Asl.

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 2002 diverse norme fra quelle contenute nel d.P.R. n. 285/90 verranno applicate nella Regione Piemonte in modo difforme, per il momento, dal resto d'Italia.

Difatti la giunta regionale ha deliberato che le Asl della regione sospendano temporaneamente dal 1° ottobre 2002:

- le certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del d.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della circolare del Ministero della sanità 24.6.1993, n. 24, salvando quelle previste per trasporti internazionali, che permangono;
- le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. 285/90;
- le attività di assistenza alle esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86 e 88 del d.P.R. 285/90;
- l'attività di rilascio di pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del d.P.R. 285/90.

La regione ha inoltre disposto che le Asl limitino l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri, di cui all'art. 16, alle circostanze in cui il Servizio di igiene e sanità pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Sullo strumento normativo utilizzato, una delibera di giunta regionale, forse si potrà discutere, ma il contenuto del provvedimento è senz'altro riconducibile a materia regolamentare (come lo era nel d.P.R. 285/90) e quindi molte delle perplessità per non aver adottato una legge regionale cadono, specie se si osserva che principi nazionali già esistevano (t.u.ll.ss. e l. 130/2001), oltre a quelli, come dice la dottrina, che sono ravvisabili, dalla valutazione sistematica delle restanti norme vigenti.

È chiaro che venendo ora a mancare certe figure che la

legge individuava nell'Asl, il sindaco dovrà tempestivamente provvedere a regolare, con apposita ordinanza, sia il trasporto funebre, sia le esumazioni ed estumulazioni, individuando figure di garanzia per l'esecuzione dei controlli, prima che passino i tempi occorrenti per una organica revisione dei regolamenti di polizia mortuaria locale.

A questo punto, a meno che Parlamento e Ministero della salute non recuperino in tempi record i mesi perduti, si avvicina una stagione in cui, se non prevale la logica dell'interesse generale del Paese, si rischia una babele normativa nella polizia mortuaria.

Utile sarebbe una iniziativa dell'Anci e della Conferenza delle regioni che punti a definire un nocciolo duro di norme uniformi sul territorio nazionale, da considerare come linee guida in assenza di altri pronunciamenti del livello statale, su cui innestare i giusti elementi di autonomia e di adattamento alle singole realtà regionali e/o comunali.